



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*

UNIONE EUROPEA



*Repubblica Italiana*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE  
SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

## **Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020**

Reg. (UE) n. 1305/2013

### **MISURA 10**

Pagamenti agro-climatico-ambientali

### **SOTTOMISURA 10.1**

Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali

### **TIPO DI INTERVENTO 10.1.1**

Difesa del suolo

**DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE E IL FINANZIAMENTO  
DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO**

ANNUALITÀ 2016



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*

UNIONE EUROPEA



*Repubblica Italiana*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE  
SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

## INDICE

<b>1. FINALITÀ DEL TIPO DI INTERVENTO</b>	<b>4</b>
<b>2. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO</b>	<b>4</b>
<b>3. DOTAZIONE FINANZIARIA</b>	<b>4</b>
<b>4. SOGGETTI BENEFICIARI</b>	<b>5</b>
<b>5. PERIODO D'IMPEGNO</b>	<b>5</b>
<b>6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'</b>	<b>5</b>
6.1. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ PER L'INTERVENTO 1 CONVERSIONE DI SEMINATIVI IN PRATI PERMANENTI	5
6.1.1. <i>Criteria di ammissibilità relativi al beneficiario</i>	5
6.1.2. <i>Criteria di ammissibilità relativi alla superficie</i>	5
6.1.3. <i>Impegni dell'Intervento 1</i>	6
6.1.4. <i>Impegni pertinenti di condizionalità e altri pertinenti requisiti di cui all'articolo 28 paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013</i>	6
6.1.5. <i>Altri obblighi - condizionalità</i>	7
6.2. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ PER L'INTERVENTO 2 AGRICOLTURA CONSERVATIVA	8
6.2.1. <i>Criteria di ammissibilità relativi al beneficiario</i>	8
6.2.2. <i>Criteria di ammissibilità relativi alla superficie</i>	8
6.2.3. <i>Impegni del tipo di intervento</i>	8
6.2.4. <i>Impegni pertinenti di condizionalità e altri pertinenti requisiti di cui all'articolo 28 paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013</i>	9
6.2.5. <i>Altri obblighi - condizionalità</i>	9
<b>7. ALTRE IMPORTANTI INFORMAZIONI PER IL TIPO DI INTERVENTO</b>	<b>10</b>
7.1.1. <i>Combinazioni di impegni e combinazioni di misure ai sensi dell'articolo 11 del Reg. (UE) n. 807/2014</i>	10
7.1.2. <i>Cambio intervento</i>	10
7.1.3. <i>Variatione del numero di ettari sotto impegno</i>	11
7.1.4. <i>Scambio delle particelle</i>	11
7.1.5. <i>Trasformazione degli impegni</i>	11
7.1.6. <i>Adeguamento degli impegni</i>	11
7.1.7. <i>Clausole di revisione</i>	11
<b>8. CRITERI DI SELEZIONE</b>	<b>12</b>
<b>9. TIPOLOGIA E IMPORTO DEGLI AIUTI</b>	<b>12</b>
<b>10. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b>	<b>13</b>
10.1. TIPOLOGIE DI DOMANDA E DI COMUNICAZIONE	13
10.2. COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE	14
10.3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA INIZIALE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO	14
10.3.1. <i>Modalità di compilazione e di presentazione della domanda</i>	15
10.3.2. <i>Termine di presentazione della domanda</i>	15
10.4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DEL REG. (UE) N. 809/2014	16
10.5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RITIRO PARZIALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL REG. (UE) N. 809/2014	17
10.6. COMUNICAZIONE DI RITIRO TOTALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL REG. (UE) N. 809/2014	18
10.7. PRESENTAZIONE DELLA COPIA CARTACEA DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI SOTTOSCRITTE CON FIRMA AUTOGRAFA	18



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*

UNIONE EUROPEA



*Repubblica Italiana*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE  
SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

<b>11. SANZIONI, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI</b>	<b>20</b>
<b>12. RICORSI</b>	<b>20</b>
<b>13. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>	<b>21</b>
<b>14. DISPOSIZIONI FINALI</b>	<b>22</b>
<b>15. ALLEGATI</b>	<b>22</b>
<b>16. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	<b>22</b>



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*

UNIONE EUROPEA



*Repubblica Italiana*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE  
SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

## 1. FINALITÀ DEL TIPO DI INTERVENTO

L'analisi SWOT ha individuato l'erosione e la diminuzione di sostanza organica come i principali fenomeni che possono compromettere le funzioni vitali del suolo.

Il fabbisogno 4.2.23 evidenzia la necessità di azioni atte ad affrontare le cause di degrado del suolo e la scarsa presenza di sostanza organica, accentuate dalle variazioni termiche e pluviometriche (cambiamenti climatici).

L'obiettivo del tipo di intervento è la riduzione dei fenomeni di degrado del suolo e il mantenimento della sua produttività biologica su orizzonti temporali lunghi.

Il tipo di intervento prevede l'adozione di pratiche agricole che concorrono a migliorare la gestione del suolo e/o prevenirne l'erosione rispetto a quelle ordinarie e alla baseline pertinente.

Il tipo di intervento contribuisce all'obiettivo trasversale cambiamenti climatici configurandosi come misura di adattamento ad essi.

Per tale scopo sono sovvenzionabili i seguenti interventi:

- Intervento 1: Conversione di seminativi in prati permanenti;
- Intervento 2: Agricoltura conservativa.

## 2. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Il tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo si applica su tutto il territorio regionale

## 3. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria assegnata per il bando 2016 per il Tipo di intervento 10.1.1 "Difesa del suolo" è di € 20.000.000, di cui il 48% di quota comunitaria FEASR, il 36,4% di quota statale e il 15,6% di quota regionale, ed è assicurata dalla dotazione finanziaria assegnata alla Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali del PSR 2014/2020.

Qualora la dotazione finanziaria assegnata sia insufficiente ad assicurare il pagamento di tutte le domande di sostegno/pagamento e delle successive domande di pagamento, ritenute ammissibili, la dotazione finanziaria potrà essere incrementata.

## 4. SOGGETTI BENEFICIARI

Imprenditori agricoli singoli o associati ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile.

## 5. PERIODO D'IMPEGNO

La durata del periodo di impegno è di sei anni; esso inizia il 15 maggio 2016 e termina il 14 maggio 2022.

Per i beneficiari della misura 214 del PSR 2007/2013, Azione 214.2 "Difesa del suolo", che hanno assunto l'impegno nell'annualità 2010 e il cui periodo di impegno di sei anni termina il 16 giugno 2016, e che nel 2016 presentano la domanda di sostegno/pagamento per il tipo di intervento 10.1.1 "Difesa del suolo" ai sensi del presente bando, si verifica una parziale sovrapposizione dei periodi di impegno delle due misure. Al fine di evitare che per il periodo di sovrapposizione vi sia una sovra-compensazione, il pagamento annuale della domanda 2016 relativa al tipo di intervento 10.1.1 "Difesa del suolo" è decurtato in maniera proporzionata ai giorni di sovrapposizione, come specificato nel paragrafo "Tipologia e importo degli aiuti".

## 6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

### 6.1. Condizioni di ammissibilità per l'Intervento 1 Conversione di seminativi in prati permanenti

#### 6.1.1. Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario

Essere imprenditore agricolo singolo o associato ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile alla data di presentazione della domanda di sostegno/pagamento e per tutto il periodo d'impegno.

#### 6.1.2. Criteri di ammissibilità relativi alla superficie

Sono ammissibili a premio le superfici che presentano contemporaneamente le seguenti caratteristiche:

1. superficie agricola localizzata nel territorio regionale;
2. superficie agricola occupata da seminativi di cui all'art. 4, par. 1, lettera f) punto del Reg. (UE) n. 1307/2013;
3. superficie di cui al precedente punto 2 che prima dell'inizio del periodo d'impegno sia coltivata con colture avvicendate.

Le occupazioni del suolo e la relativa destinazione/uso/qualità che soddisfano il presente criterio di ammissibilità della superficie sono contrassegnate con la lettera A nell'Allegato A - Matrice prodotti/interventi. Pertanto non possono essere richieste a premio superfici che prima dell'inizio del periodo d'impegno abbiano occupazioni del suolo diverse da quelle contrassegnate con la lettera A. La coltura coltivata prima del periodo d'impegno è dichiarata nel piano di coltivazione del fascicolo aziendale;

4. superficie giuridicamente disponibile per tutto il periodo d'impegno (a tal fine è consentito, durante il periodo d'impegno, il rinnovo dei titoli che ne attestano la disponibilità).

### **6.1.3. Impegni dell'Intervento 1**

Il richiedente, sulle superfici richieste ed ammesse a premio deve assumere e rispettare i seguenti impegni:

- 1 convertire il seminativo con colture avvicendate in prato permanente (naturale o artificiale) sfalciabile e/o pascolabile.

Le occupazioni del suolo e la relativa destinazione/uso/qualità compatibili al fine del rispetto del presente impegno, sono contrassegnate con la lettera X nell'Allegato A - Matrice prodotti/interventi. Pertanto, durante il periodo d'impegno le superfici richieste e ammesse a premio devono essere convertite nelle occupazioni del suolo contrassegnate con la lettera X (prati permanenti (naturali o artificiali) sfalciabili e/o pascolabili).

- 2 non effettuare durante il periodo d'impegno l'aratura del terreno, fatta eccezione di quella da effettuarsi nel primo anno di impegno nel caso di impianto di un prato artificiale (con foraggere permanenti seminate).

### **6.1.4. Impegni pertinenti di condizionalità e altri pertinenti requisiti di cui all'articolo 28 paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013**

Tra gli impegni di condizionalità di cui al successivo paragrafo 6.1.5, ne vengono individuati alcuni (di seguito impegni pertinenti di condizionalità) più strettamente collegati agli impegni dell'intervento 1 descritti al precedente paragrafo 6.1.3.

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE  
SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

Gli impegni pertinenti di condizionalità per l'intervento 1, con riguardo all'articolo 28 paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013, sono indicati nella 2<sup>a</sup> colonna della tabella del paragrafo 8.2.10.3.1.1 del PSR 2014/2020 che costituisce l'Allegato B alle presenti disposizioni.

I beneficiari dell'intervento 1 son tenuti a rispettare gli impegni pertinenti di condizionalità.

In caso di mancato rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità con le modalità previste dall'articolo 16 del D.M. 3536 dell'8 febbraio 2016 si applicano le riduzioni esclusioni previste dal medesimo articolo.

Gli impegni pertinenti di condizionalità per l'intervento 1 saranno disciplinati con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale di attuazione dell'articolo 23 del D.M. n. 3536 del 08.02.2016 in corso di emanazione.

Per i beneficiari dell'intervento 1 non sono invece previsti, con riguardo all'articolo 28 paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013, pertinenti requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale ne pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) punti ii) e iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013, come è evidenziato nella 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> colonna della tabella del paragrafo 8.2.10.3.1.1 del PSR 2014/2020 che costituisce l'Allegato B alle presenti disposizioni.

Durante il periodo di impegno il beneficiario deve comunque rispettare sulle superfici oggetto d'impegno convertite in pascolo permanente i criteri di mantenimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) punti ii) del Reg. (UE) n. 1307/2013 come definiti per i prati permanenti a livello nazionale e regionale. Le pratiche utilizzate per il mantenimento dei prati permanenti sono dichiarate nel piano di coltivazione del fascicolo aziendale secondo le modalità stabilite da AGEA.

### **6.1.5. Altri obblighi - condizionalità**

Il richiedente è tenuto a rispettare le regole di condizionalità di cui agli articoli 93 e 94 e a norma dell'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013, applicabili per il 2016, secondo le modalità applicative stabilite dal D.M. n. 3536 dell'8 febbraio 2016, che definisce le norme applicabili a livello nazionale, e secondo le modalità applicative regionali, che saranno stabilite con il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale in corso di emanazione conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 20/14 del 12 aprile 2016.

## **6.2. Condizioni di ammissibilità per l'Intervento 2 Agricoltura conservativa**

### **6.2.1. Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario**

Essere imprenditore agricolo singolo o associato ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile alla data di presentazione della domanda di sostegno/pagamento e per tutto il periodo d'impegno.

### **6.2.2. Criteri di ammissibilità relativi alla superficie**

Sono ammissibili a premio le superfici che presentano contemporaneamente le seguenti caratteristiche:

1. superficie agricola localizzata nel territorio regionale;
2. superficie agricola occupata da seminativi di cui all'art. 4, par. 1, lettera f) punto del Reg. (UE) n. 1307/2013;
3. superficie di cui al precedente punto 2 che prima dell'inizio del periodo d'impegno sia coltivata con colture avvicendate.

Le occupazioni del suolo e la relativa destinazione/uso/qualità, che soddisfano il presente criterio di ammissibilità della superficie sono contrassegnate con la lettera A nell'Allegato A - Matrice prodotti/interventi. Pertanto non possono essere richieste a premio superfici che prima dell'inizio del periodo d'impegno hanno occupazioni del suolo diverse da quelle contrassegnate con la lettera A. La coltura coltivata prima del periodo d'impegno è dichiarata nel piano di coltivazione del fascicolo aziendale.

4. superficie giuridicamente disponibile per tutto il periodo d'impegno (a tal fine è consentito, durante il periodo d'impegno, il rinnovo dei titoli che ne attestano la disponibilità).

### **6.2.3. Impegni del tipo di intervento**

Il richiedente, sulle superfici richieste ed ammesse a premio deve assumere e rispettare i seguenti impegni:

1. utilizzo di tecniche di minima lavorazione (minimum tillage) o di semina su sodo (zero tillage). Per "minima lavorazione" si intende la tecnica di lavorazione del terreno per uno strato superficiale di 10 – 15 cm. Per "semina su sodo" si intende la tecnica per cui la semina viene effettuata direttamente sul terreno non lavorato, quindi senza alterarne la struttura preesistente, salvo una fascia ristretta



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE  
SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

avente la larghezza di 8 – 10 cm e una profondità di 6 – 8 cm in corrispondenza di ogni fila di semina;

2. adozione di una rotazione biennale tra cereali autunno-vernini da granella (Cg) e colture miglioratrici azotofissatrici (L). La rotazione biennale oggetto di impegno consiste nell'alternanza delle due colture Cg ed L sulla medesima superficie secondo un ordine prestabilito che, nel caso specifico, dura due anni (Cg-L oppure L-Cg) e che si ripete per tre volte nel periodo di impegno (sei anni).

Le occupazioni del suolo e la relativa destinazione/uso/qualità, compatibili con le colture (Cg) ed (L) al fine del rispetto del presente impegno sono contrassegnate con la lettera X nell'Allegato A - Matrice prodotti/interventi. Pertanto, durante il periodo d'impegno le superfici richieste e ammesse a premio devono essere coltivate nel rispetto della predetta rotazione con le colture (Cg) ed (L) contrassegnate dalla lettera X.

#### **6.2.4. Impegni pertinenti di condizionalità e altri pertinenti requisiti di cui all'articolo 28 paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013**

Con riguardo all'articolo 28 paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013, per i beneficiari dell'intervento 2 non sono previsti impegni pertinenti di condizionalità.

Con riguardo al predetto articolo non sono inoltre previsti pertinenti requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari né altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale né pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) punti ii) e iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Quanto sopra riportato è evidenziato nella 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> colonna della tabella del paragrafo 8.2.10.3.1.1 del PSR 2014/2020 che costituisce l'Allegato B alle presenti disposizioni.

#### **6.2.5. Altri obblighi - condizionalità**

Il richiedente è tenuto a rispettare le regole di condizionalità di cui agli articoli 93 e 94 e a norma dell'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013, applicabili per il 2016, secondo le modalità applicative stabilite dal D.M. n. 3536 dell'8 febbraio 2016, che definisce le norme applicabili a livello nazionale, e secondo le modalità applicative regionali, che saranno stabilite con il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale in corso di emanazione conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 20/14 del 12 aprile 2016.

## 7. ALTRE IMPORTANTI INFORMAZIONI PER IL TIPO DI INTERVENTO

### 7.1.1. Combinazioni di impegni e combinazioni di misure ai sensi dell'articolo 11 del Reg. (UE) n. 807/2014

Gli impegni dell'Intervento 1 - Conversione di seminativi in prati permanenti non sono combinabili con gli impegni dell'intervento 2 - Agricoltura conservativa. Gli impegni del tipo di intervento 10.1.1 non sono inoltre combinabili né con gli impegni degli altri tipi di intervento a superficie della Sottomisura 10.1 (10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4) né con gli impegni delle altre misure a superficie programmate nel PSR 2014/2020 (misure 11 e 15). Pertanto in caso di adesione sia al tipo di intervento 10.1.1 e sia ai tipi di intervento 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4 e alle misure 11 e 15 le superfici oggetto di impegno non possono essere le stesse poiché i relativi premi non sono cumulabili tra loro con riguardo alla medesima superficie. La combinazione di impegni e la combinazione di misure sulla stessa superficie ai sensi dell'articolo 11 del Reg. (UE) n. 808/2014 è riportata nella tabella 8.1.a) del PSR 2014/2020.

Il richiedente, su superfici diverse, può aderire ad uno o ad entrambi gli interventi del tipo di intervento 10.1.1, a tutti gli altri tipi di intervento a superficie previsti dalla sottomisura 10.1 (10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4) e a tutte le altre misure a superficie programmate nel PSR 2014/2020 (misure 11 e 15). La combinazione di impegni e la combinazione di misure per singolo beneficiario ai sensi dell'articolo 11 del Reg. (UE) n. 808/2014 è riportata nella tabella 8.1.b) del PSR 2014/2020.

Analogamente i beneficiari della Misura 214 del PSR 2007/2013, Azioni 214.1, 214.2, 214.6 e 214.7 con impegni in corso possono partecipare al Tipo di intervento 10.1.1, ma su superficie diverse in quanto i premi previsti dalle succitate Azioni connesse alla superficie non sono cumulabili con i premi previsti dal Tipo di intervento 10.1.1, fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 5 "Periodo d'impegno".

I beneficiari dell'Azione 214.4.2 possono partecipare al Tipo di intervento 10.1.1.

Il tipo di intervento 10.1.1 è inoltre compatibile con tutte le altre misure/sottomisura/tipi di intervento del PSR 2014/2020.

### 7.1.2. Cambio intervento

Nel corso di esecuzione dell'impegno non è consentita la conversione degli impegni previsti dall'intervento 1 - Conversione di seminativi in prati permanenti con quelli previsti dell'intervento 2 - Agricoltura conservativa (cambio intervento).

### **7.1.3. Variazione del numero di ettari sotto impegno**

Sia per l'intervento 1 che per l'intervento 2 nel corso di esecuzione dell'impegno non è consentita la variazione del numero di ettari sotto impegno né in aumento né in diminuzione.

Pertanto la variazione in diminuzione del numero di ettari durante il periodo di impegno è da considerarsi ritiro parziale ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e comporta il recupero (non erogazione) degli importi erogati nelle precedenti annualità per le superfici ritirate.

### **7.1.4. Scambio delle particelle**

Sia per l'intervento 1 che per l'intervento 2 nel corso di esecuzione dell'impegno non è consentito lo scambio delle particelle che beneficiano del sostegno. Pertanto gli impegni devono essere applicati per tutto il periodo d'impegno (sei anni) sulle stesse particelle/superfici richieste e ammesse a premio con la domanda di sostegno/pagamento.

### **7.1.5. Trasformazione degli impegni**

Sia per l'intervento 1 che per l'intervento 2 nel corso di esecuzione dell'impegno non è consentita la trasformazione degli impegni di cui all'art. 14 paragrafo 1 del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014.

### **7.1.6. Adeguamento degli impegni**

Sia per l'intervento 1 che per l'intervento 2 potrà essere consentito l'adeguamento degli impegni agro climatico ambientali in corso di esecuzione di cui all'articolo 14 paragrafo 2 del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014. Tale adeguamento potrà consistere anche nel prolungamento della durata dell'impegno (proroga) conformemente al medesimo articolo.

### **7.1.7. Clausole di revisione**

Ai sensi dell'art. 48 del Reg. (UE) n.1305/2013 sono previste le seguenti clausole di revisione:

1. in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti dall'art. 28, paragrafo 3 del medesimo Regolamento, il presente tipo di intervento dovrà essere adeguato a tali cambiamenti. Tale adeguamento dovrà essere effettuato anche per evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche (articolo 48 paragrafo 1 del Reg. (UE) n.1305/2013);

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE  
SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

2. poiché la durata del periodo d'impegno del contratto agro-climatico-ambientale assunto con il presente bando (dal 15.05.2016 al 14.05.2022) oltrepassa il periodo di programmazione in corso si provvederà all'adeguamento del presente tipo di intervento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se gli adeguamenti di cui ai punti 1. e/o 2. non sono accettati dal beneficiario l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

## 8. CRITERI DI SELEZIONE

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 49, comma 2, del Reg. (UE) n. 1305/2013 non sono previsti criteri di selezione.

## 9. TIPOLOGIA E IMPORTO DEGLI AIUTI

Il sostegno è concesso, per la durata di sei anni, sotto forma di pagamento annuale per ettaro di superficie agricola ammissibile all'aiuto.

Il pagamento è subordinato alla presentazione della domanda di sostegno/pagamento per il primo anno d'impegno e della domanda di pagamento per le annualità successive alla prima.

L'importo del premio è stabilito in:

- a) Intervento 1 "Conversione di seminativi in prati permanenti": € 242,00 per ettaro/anno.
- b) Intervento 2 "Agricoltura conservativa": € 250,00 per ettaro/anno.

Per i beneficiari della misura 214 del PSR 2007/2013, Azione 214.2 Difesa del suolo, che hanno assunto l'impegno nell'annualità 2010 e il cui periodo di impegno di sei anni termina il 16 giugno 2016, e che nel 2016 presentano la domanda di sostegno/pagamento per il tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo ai sensi del presente bando, l'importo del premio della domanda 2016 è decurtato in maniera proporzionata ai giorni di sovrapposizione (33 giorni) ed è stabilito in:

- c) Intervento 1 "Conversione di seminativi in prati permanenti": € 220,12 per ettaro/anno.
- d) Intervento 2 "Agricoltura conservativa": € 227,39 per ettaro/anno.

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE  
SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

I premi compensano “in tutto” i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dall'esecuzione degli impegni presi in considerazione nel calcolo del premio (compensati) che vanno al di là della baseline di cui all'art. 28 par. 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013, delle pratiche agricole abituali, delle pertinenti pratiche benefiche per il clima e l'ambiente “greening” di cui all'art. 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e degli aiuti accoppiati del Primo Pilastro.

L'intervento 1 coincide con la pratica equivalente di cui all'allegato IX sezione III punto 8) del Reg. (UE) n. 1307/2013. Pertanto, per escludere il doppio finanziamento, qualora la Regione Sardegna dovesse optare per l'utilizzo di tale intervento come pratica equivalente, l'importo del premio dell'intervento 1 sarà azzerato per una superficie pari a quella necessaria per soddisfare il requisito di equivalenza per il pagamento greening, calcolata conformemente all'articolo 46 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

## 10. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

### 10.1. Tipologie di domanda e di comunicazione

L'articolo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014 fissa le seguenti definizioni:

- a) <<domanda di sostegno>>, una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- b) <<domanda di pagamento>>, una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013.

L'OP AGEA ha disposto anche per l'annualità 2016 la presentazione di un'unica domanda di sostegno/pagamento. La <<domanda di sostegno>> se ritenuta ammissibile sarà considerata valida anche come <<domanda di pagamento>><sup>1</sup>. Pertanto le disposizioni impartite da AGEA per la <<domanda di pagamento>> con le Istruzioni operative n. 12 del 22 aprile 2016, per quanto pertinenti, sono considerate valide anche per la <<domanda di sostegno>>.

Conformemente a quanto stabilito dall'OP AGEA nelle predette Istruzioni operative, per l'annualità 2016 il richiedente può presentare le seguenti tipologie di domanda e di comunicazione:

---

<sup>1</sup> Si ricorda che il richiedente, con la sottoscrizione della domanda di sostegno, chiede che tale domanda, se ritenuta ammissibile dall'Autorità di Gestione, sia considerata valida anche come domanda di pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 640/2014, art. 2, par. 1 punto 4).

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE  
SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

- 1) domanda iniziale di sostegno/pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 (di seguito domanda iniziale di sostegno/pagamento);
- 2) domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg (UE) n. 809/2014 (di seguito domanda di modifica);
- 3) domanda di modifica ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (di seguito domanda di ritiro parziale);
- 4) comunicazione di ritiro ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (di seguito comunicazione di ritiro totale).

## 10.2. Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale

Gli agricoltori che intendono presentare domanda iniziale di sostegno/pagamento hanno l'obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503 del 01.12.1999.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere fatto prima della compilazione della domanda iniziale di sostegno/pagamento presso:

- un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato da AGEA;
- l'Organismo pagatore AGEA – via Palestro 81 – 00185 Roma.

Per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle disposizioni impartite da AGEA.

I documenti che costituiscono il fascicolo aziendale devono essere prodotti, da parte dell'agricoltore interessato, al CAA che ha costituito/aggiornato il fascicolo aziendale che li deve conservare e custodire secondo le modalità e i termini previsti da AGEA.

## 10.3. Presentazione della domanda iniziale di sostegno/pagamento

Qualora lo stesso richiedente, nell'ambito della Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali, intenda aderire sia al Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo che al Tipo di intervento 10.1.2 Produzione integrata deve essere presentata una domanda di sostegno/pagamento per ciascun Tipo di intervento.

### **10.3.1. Modalità di compilazione e di presentazione della domanda**

Per la compilazione e la presentazione della domanda iniziale di sostegno/pagamento è necessario rivolgersi ai CAA autorizzati da AGEA.

La compilazione e la presentazione delle domande deve essere effettuata on-line, utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN.

Completata la fase di compilazione sul portale SIAN la domanda deve essere stampata dal CAA incaricato, sottoscritta dal richiedente e trasmessa sul portale SIAN in via telematica ("rilascio" della domanda sul portale SIAN) che registra la data di presentazione.

L'OP AGEA ha previsto oltre alla modalità standard di presentazione della domanda, che prevede la firma autografa del beneficiario sul modello cartaceo, anche la modalità di sottoscrizione con firma elettronica mediante il codice OTP. Poiché è presentata un'unica domanda iniziale di sostegno/pagamento tale modalità di sottoscrizione con firma elettronica è valida anche per la domanda di sostegno.

La presentazione della domanda iniziale di sostegno/pagamento coincide con la trasmissione on-line sul portale SIAN (rilascio). Si evidenzia che solo con la fase di rilascio la domanda di sostegno/pagamento si intende effettivamente presentata all'Autorità di Gestione; la sola stampa della domanda non costituisce prova di presentazione della domanda all'Autorità di Gestione.

Nell'Allegato C – Istruzioni regionali per la compilazione delle domande, sono riportate le istruzioni regionali per la compilazione delle domande.

### **10.3.2. Termine di presentazione della domanda**

Il termine ultimo per la presentazione della domanda iniziale di sostegno/pagamento (rilascio sul portale SIAN) è il 16 maggio 2016.

Fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, il rilascio della domanda iniziale di sostegno/pagamento oltre il 16 maggio 2016 (presentazione tardiva della domanda) comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. È consentito un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi al termine del 16 maggio 2016. Le domande rilasciate sul portale SIAN in data successiva al 10 giugno 2016 sono irricevibili.



#### **10.4. Presentazione della domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014**

E' possibile presentare la domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 per modificare la domanda di pagamento precedentemente presentata.

Poiché è presentata un'unica domanda di sostegno/pagamento le modifiche della domanda di pagamento, richieste con la predetta domanda di modifica, si applicano anche alla domanda di sostegno.

Con la domanda di modifica possono essere effettuate le modifiche di cui all'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 come disposto da AGEA al paragrafo 7.2 delle Istruzioni operative n. 12 del 22 aprile 2016.

La compilazione e la presentazione on-line della domanda di modifica è effettuata con le stesse modalità descritte al paragrafo 9.3.1 per la domanda iniziale di sostegno/pagamento.

Ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014, il termine ultimo per la presentazione delle domande di modifica ("rilascio" sul portale SIAN delle domande di modifica) è il 31 maggio 2016.

Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate irregolarità nella domanda iniziale di sostegno/pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono inadempienze, le modifiche non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano inadempienze.

Qualora pervengano più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile. In tal caso viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o quella iniziale di sostegno pagamento.

Ai sensi dell'articolo 13 paragrafo 3 del Reg (UE) n. 640/2014, fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, il rilascio sul portale SIAN della domanda di modifica oltre il 31 maggio 2016 comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Le domande di modifica possono essere "rilasciate" sul portale SIAN fino al 10 giugno 2016, termine ultimo di presentazione tardiva delle domande iniziali di sostegno/pagamento. Le domande di modifica presentate dopo il 10 giugno 2016 sono irricevibili.



## **10.5. Presentazione della domanda di ritiro parziale ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014**

Ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 una domanda di sostegno o una domanda di pagamento può essere ritirata in parte per iscritto in qualsiasi momento.

La compilazione e la presentazione on-line della domanda di ritiro parziale è effettuata con le stesse modalità descritte al paragrafo 9.3.1 per la domanda iniziale di sostegno/pagamento.

Poiché è presentata un'unica domanda di sostegno/pagamento, la richiesta di ritiro parziale si applica alla domanda di sostegno e alla domanda di pagamento.

Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate inadempienze o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti della domanda che presentano inadempienze.

Qualora pervengano più domande di ritiro parziale, si considera valida l'ultima pervenuta. Qualora la domanda di ritiro parziale non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile. In tal caso viene presa in considerazione l'ultima domanda valida precedentemente presentata.

L'OP AGEA al paragrafo 8.1 delle Istruzioni operative n. 12 del 22 aprile 2016 ha stabilito che il termine per la presentazione della domanda di ritiro parziale coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

Pertanto dopo il termine per la presentazione della domanda di modifica ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilito dell'OP AGEA al predetto paragrafo 8.1 il beneficiario può presentare richiesta di ritiro con riguardo alle sole parti di domanda che non presentano inadempienze pubblicate da AGEA con l'apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria.

Oltre il predetto termine stabilito dall'OP AGEA non è possibile presentare domande di ritiro parziale on-line sul portale SIAN, pertanto, esclusivamente dopo tale termine il ritiro parziale della domanda deve essere comunicato utilizzando il Modulo 1.

## **10.6. Comunicazione di ritiro totale ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014**

Ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 una domanda di sostegno o una domanda di pagamento può essere ritirata in tutto per iscritto in qualsiasi momento.

La compilazione e la presentazione on-line della comunicazione di ritiro totale è effettuata con le stesse modalità descritte al paragrafo 9.3.1 per la domanda iniziale di sostegno/pagamento.

Poiché per la misura è presentata un'unica domanda di sostegno/pagamento, la richiesta di ritiro totale si applica alla domanda di sostegno e alla domanda di pagamento.

Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate inadempienze o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti della domanda che presentano inadempienze.

L'OP AGEA al paragrafo 8.2 delle Istruzioni operative n. 12 del 22 aprile 2016 ha stabilito che il termine per la presentazione della comunicazione di modifica ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro totale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

Pertanto dopo il termine per la presentazione della comunicazione di modifica ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilito dall'OP AGEA al predetto paragrafo 8.2, il beneficiario può presentare richiesta di ritiro con riguardo alle sole parti di domanda che non presentano inadempienze pubblicate da AGEA con l'apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria.

Oltre il predetto termine stabilito dall'OP AGEA non è possibile presentare comunicazioni di ritiro totale on-line sul portale SIAN, pertanto, esclusivamente dopo tale termine il ritiro totale della domanda deve essere comunicato utilizzando il Modulo 2.

## **10.7. Presentazione della copia cartacea delle domande e delle comunicazioni sottoscritte con firma autografa**

Le domande e le comunicazioni di cui ai paragrafi 10.3., 10.4., 10.5. e 10.6., trasmesse on-line sul portale SIAN, stampate dal portale SIAN e sottoscritte con firma autografa, corredate della fotocopia del documento di riconoscimento valido, devono essere presentate dal richiedente o dal CAA in sua vece incaricato, ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente.

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE  
SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

Qualora l'OP AGEA disponga anche per l'annualità 2016 la presentazione della "Domanda iniziale semplificata", "servente sia al primo che al secondo pilastro" della PAC, il richiedente che presenta tale domanda sottoscritta con firma autografa, o il CAA in sua vece incaricato, deve presentare la fotocopia di tale domanda sulla quale dovrà essere apposto il timbro e la firma del CAA "per copia conforme all'originale"; il CAA garantisce la conservazione della domanda iniziale semplificata in originale nel fascicolo aziendale.

Allo stesso Servizio Territoriale competente deve essere inoltre presentato il Modulo 1 (ritiro parziale) e il Modulo 2 (ritiro totale) qualora utilizzati.

Qualora il CAA presenti contemporaneamente più domande deve essere presentata una nota di trasmissione dello stesso CAA contenente l'elenco delle domande sottoscritte con firma autografa presentate contemporaneamente con almeno i seguenti dati identificativi dei richiedenti interessati: nome e cognome per gli imprenditori agricoli singoli (ragione sociale per gli imprenditori agricoli associati), codice fiscale per gli imprenditori agricoli singoli (partita IVA per gli imprenditori agricoli associati) e numero di domanda.

La predetta documentazione deve essere presentata ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente entro i seguenti termini:

1. Domanda iniziale di sostegno/pagamento: 30 settembre 2016;
2. Copia conforme della "Domanda iniziale semplificata" qualora attivata dall'OP AGEA: 30 settembre 2016;
3. Domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: 30 settembre 2016;
4. Domanda di modifica ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro parziale): entro il 30 settembre 2016 per le domande rilasciate entro il 9 settembre 2016 oppure entro 15 giorni lavorativi dalla data di trasmissione della domanda per via telematica ("rilascio" sul portale SIAN) qualora la domanda sia rilasciata dopo tale data.
5. Comunicazione ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro totale): entro il 30 settembre 2016 per le comunicazioni rilasciate entro il 9 settembre 2016 oppure entro 15 giorni lavorativi dalla data di trasmissione della comunicazione per via telematica ("rilascio" sul portale SIAN) qualora la comunicazione sia rilasciata dopo tale data;
6. Modulo 1 (ritiro parziale) e Modulo 2 (ritiro totale): in qualsiasi momento nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e ai precedenti paragrafi 10.5. e 10.6.

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE  
SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

La predetta documentazione può essere presentata ad ARGEA Sardegna tramite consegna a mano, posta raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione) e posta elettronica certificata (PEC).

Il Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente deve essere individuato sulla base della localizzazione comunale dell'azienda. Qualora l'azienda ricada in più comuni afferenti a Servizi Territoriali diversi, sarà considerato Servizio Territoriale competente quello su cui ricade la maggior quota della Superficie Aziendale Totale. Il codice, l'indirizzo e la PEC di ciascun Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna, nonché l'elenco dei relativi Comuni di competenza, sono riportati nel documento "Servizi Territoriali di ARGEA Sardegna con i relativi Comuni afferenti" che sarà pubblicato insieme alle presenti Disposizioni sul sito [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it).

## 11. SANZIONI, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

In materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni si applica la pertinente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Per quanto attiene la normativa comunitaria si applicano in particolare i Regg. (UE) n. 640/2014 e 809/2014.

Per quanto attiene la normativa nazionale si applica in particolare il D.M. n. 3536 del 08.02.2016 concernente "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

Le disposizioni regionali di attuazione dell'articolo 23 del D.M. n. 3536 del 08.02.2016, saranno approvate con successivo Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 20/14 del 12 aprile 2016. I richiedenti sono tenuti ad accettare quanto sarà indicato in tale Decreto.

## 12. RICORSI

Avverso le comunicazioni dell'esito istruttorio e/o dei controlli, gli interessati possono presentare:

- in via amministrativa, ricorso gerarchico all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emanato il provvedimento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o notizia certa del provvedimento;

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE  
SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

- in via giurisdizionale, ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o notizia certa del provvedimento;
- in alternativa ai giudizi ordinari, ogni controversia riguardante la domanda di pagamento può essere devoluta al giudizio arbitrale o alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 20.12.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27.02.2007 e successive modificazioni ed integrazioni. Per avvalersi di detta procedura nella risoluzione delle controversie riguardanti la domanda di pagamento, il richiedente deve sottoscrivere la clausola compromissoria secondo le istruzioni impartite da AGEA.

La presentazione del ricorso gerarchico interrompe i termini per la presentazione del ricorso giurisdizionale.

L'esame del ricorso gerarchico deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso. Trascorso tale termine senza che l'autorità adita al ricorso abbia comunicato e notificato la decisione il ricorso si intende respinto. In tal caso, avverso il provvedimento originariamente impugnato ed avverso il silenzio rigetto, o avverso il rigetto espresso nel caso in cui l'amministrazione si pronunzi espressamente negativamente, è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica (ricorso straordinario al Capo dello Stato) entro 120 giorni dalla comunicazione (o piena conoscenza) dell'atto impugnato.

Per quanto non specificato nel presente paragrafo si fa riferimento alle vigenti disposizioni nazionali.

### **13. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 - *Codice in materia di protezione dei dati personali* - i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. I dati, per le finalità delle presenti disposizioni devono essere forniti obbligatoriamente. Nel caso di rifiuto di fornire i dati l'interessato è escluso dall'aiuto. L'interessato ha diritto di accesso ai dati personali e a ottenere le informazioni previste ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs n. 196/2003.

I diversi soggetti che a vario titolo hanno accesso a tali dati possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti da AGEA.

## 14. DISPOSIZIONI FINALI

Eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione della Misura potranno essere impartite mediante provvedimenti dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, dell'Autorità di Gestione e del competente Direttore del Servizio (Responsabile di misura). I richiedenti sono tenuti ad accettare quanto sarà indicato in tali provvedimenti.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. Sono comunque fatte salve le disposizioni impartite dall'Organismo Pagatore AGEA.

## 15. ALLEGATI

**Allegato A** - Matrice prodotti/interventi

**Allegato B** – Impegni pertinenti di condizionalità e altri pertinenti requisiti di cui all'articolo 28 paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013

**Allegato C** – Istruzioni regionali per la compilazione delle domande

**Modulo 1** – Ritiro parziale

**Modulo 2** – Ritiro totale

## 16. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE  
SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- Regolamento Delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE  
SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

- Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Decisione di esecuzione C(2014) 8021 del 29.10.2014 con la quale viene adottato l'Accordo di Partenariato 2014/2020 dell'Italia;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali protocollo n. 6513 del 18 novembre 2014, recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali protocollo n. 162 del 12/01/2015, recante "Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020";
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 3536 dell'8 febbraio 2016, recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015, recante "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali protocollo n. 1922 del 20 marzo 2015, recante "Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020";
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali protocollo DIPEISR 1566 del 12 maggio 2015, recante "Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020";
- Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli;
- Circolare di AGEA protocollo n. ACIU.2015.569 del 23.12.2015 recante "Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - Integrazione alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015";





Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*L'Europa investe nelle zone rurali*

UNIONE EUROPEA



*Repubblica Italiana*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE  
SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

- le Istruzioni operative di AGEA n. 12 protocollo n. UMU.2016.663 del 22 aprile 2016 recante "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento – Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2016";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/9 del 27.5.2014, concernente "Atto di indirizzo strategico per la programmazione unitaria 2014-2020";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/9 del 17.07.2014, concernente "Presenza d'atto delle proposte dei PO FESR, FSE e FEASR per il periodo 2014-2020 finanziati dai fondi SIE ricompresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e mandato a negoziare";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/11 del 14.07.2015 concernente "Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per la Regione Sardegna. Presenza d'atto proposta testo definitivo";
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2014/2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5893 del 19.08.2015 (di seguito PSR 2014/2020);
- Deliberazione della Giunta regionale n. 51/7 del 20 ottobre 2015, concernente il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, "Presenza d'atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 20/14 del 12 aprile 2016 concernente "Recepimento regionale del D.M. n. 3536 dell'8 febbraio 2016 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Direttive di attuazione, ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto.";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 23/7 del 20 aprile 2016 concernente "Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Indirizzi attuativi";
- Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale - Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 n. 5719/145 del 21 aprile 2016, riguardante il PSR 2014/20 - Misure a superficie e animale (M10 - M11 - M13 - M14 - M15). Delega ad Argea Sardegna attività di ricezione, istruttoria e controllo delle domande di sostegno;



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*

UNIONE EUROPEA



*Repubblica Italiana*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE  
SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 998/DecA/21 del 22.04.2016 recante "Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Disposizioni per l'attuazione del Programma – Misura 10 Pagamenti agro – climatici – ambientali e Misura 11 Agricoltura biologica – annualità 2016".